



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA

Il Giudice Monocratico per le Pensioni

Salvatore Grasso

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A 176/2024

nel giudizio pensionistico iscritto al n. **69154** del registro di segreteria, introdotto con ricorso depositato il 28 marzo 2023, proposto da

S.G., CF OMISSIS, nato a OMISSIS (*rectius* OMISSIS) e residente in OMISSIS, rappresentato e difeso giusta procura rilasciata in calce al ricorso introduttivo, dall'avv. Vincenzo Canzoneri del foro di Sciacca (C.F. CNZVCN72M29I533P), congiuntamente e disgiuntamente all'avv. Enrica Cimino (C.F. CMNNRC84P50A089S), il cui studio è sito in Palermo alla via Pacini n. 5 - tel./Fax 091-7320585, con espressa dichiarazione di eleggere il proprio Domicilio Speciale digitale presso il seguente indirizzo PEC: vincenzo.canzoneri@avvsciacca.legalmail.it

- parte ricorrente -

Contro

- **MINISTERO DELLA DIFESA**, DIREZIONE GENERALE DELLA PREVIDENZA MILITARE E DELLA LEVA I REPARTO 2^a DIVISIONE 4^a SEZIONE Viale dell'Esercito, 186 Posta elettronica certificata: previmil@postacert.difesa.it, costituitosi in proprio ai

sensi dell'art. 158 c.g.c. in persona del Capo della Divisione

- **INPS** - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (C.F.

80078750587), con sede in Roma alla via Ciro il Grande n.21, in

persona del Presidente e legale rappresentante *pro tempore*,

rappresentato e difeso nel presente giudizio dall'Avv. Francesco

Gramuglia (C.F. GRM FNC 64R17 F158V; Pec:

avv.francesco.gramuglia@postacert.inps.gov.it) e dall'Avv. Tiziana G.

Norrito (CF.NRR TNG 70H55 F061Y; Pec:

avv.tiziana.norrito@postacert.inps.gov.it; Fax 0917798749) – giusta

procura generale alle liti del Notaio in Fiumicino Dott. Roberto Fantini

del 23 gennaio 2023 Rep. 37590 Rogito 7131- elettivamente

domiciliato in Palermo, presso l'Avvocatura Regionale dell'Istituto sita

in Palermo, Via M. Toselli n. 5

- **-parte resistente-**

Esaminati gli atti ed i documenti di causa.

Uditi, alla pubblica udienza del 23 aprile 2024, l'avv. Canzoneri per

parte ricorrente e l'avv. Norrito per l'INPS; assente il Ministero della

Difesa.

Ritenuto in

FATTO

I. Col mezzo introduttivo del presente giudizio, il sig. S., già
Maresciallo Aiutante, ha premesso:

- che con nota del 17.06.2019 il Ministero della Difesa –

Direzione della Previdenza Militare e della Leva – 1° Reparto,

2^ Divisione, 1^ Sezione, è stato emesso il Decreto n. 389/1/M

definitivo concessivo di pensione ordinaria in suo favore;

- di essere titolare di pensione VOCTPS n. OMISSIS e che con richiesta di ricostituzione del 19.02.2022 è stato richiesto il ricalcolo e la riliquidazione della pensione, anche con l'eventuale applicazione delle disposizioni di cui al 1 comma dell'art 54 del TU 1092/1973 relativamente al calcolo della percentuale di pensione conseguita in quota retributiva, nonché il recupero di tutte le somme non corrisposte oltre a rivalutazione monetaria ed interessi maturati e maturandi;
- che l'istituto previdenziale non ha mai dato seguito alle superiori richieste non consentendo pertanto l'esatta quantificazione del rateo pensionistico;
- che in data 23.12.2022 depositava ricorso ex art. 442 C.P.C. innanzi il Tribunale di Palermo sez. Lav. recante RG. 13165/2022, chiedendo la condanna dell'INPS, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, a rideterminare, riliquidare e corrispondere la pensione al ricorrente a far data dalla domanda;
- che nel corso di quel giudizio l'INPS, eccepiva preliminarmente il difetto di giurisdizione del Giudice adito e, in data 07.03.2023, il Giudice ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice adito in favore della Corte dei conti.

Tanto premesso, parte ricorrente ha concluso chiedendo: “condannare il MINISTERO DELLA DIFESA - Direzione Generale delle Previdenza Militare e della Leva in persona del l.r.p.t., nonché l'INPS, in persona

del l.r.p.t., ciascuno per le proprie competenze, a rideterminare, riliquidare e corrispondere la pensione al ricorrente a far data dalla domanda; condannare i resistenti, a corrispondere i supplementi sui ratei arretrati dovuti in esito alla riliquidazione con interessi e rivalutazione come per legge. Con vittoria di spese competenze ed onorari di lite”.

II. Con decreto del 4 luglio 2023, comunicato in pari data a parte ricorrente, è stata fissata l’udienza del 21 dicembre 2023 per la trattazione del giudizio.

III. Con memoria depositata l’11 dicembre 2023 si è costituito in giudizio l’INPS che, nel comunicare di non aver rinvenuto il fascicolo riepilogativo del trattamento pensionistico, ha rilevato che i dati anagrafici del ricorrente, quali risultanti dal ricorso, erano differenti rispetto a quelli riportati in procura.

L’Ente previdenziale ha, quindi, formulato espressa eccezione di prescrizione e chiesto un rinvio al fine di depositare il fascicolo amministrativo e prendere posizione sulla spettanza della richiesta riliquidazione.

IV. Nel corso della pubblica udienza del 21 dicembre 2023 questo GUP, preliminarmente, constatata la mancata costituzione del Ministero della Difesa, ha rilevato che la notifica del ricorso e del decreto di fissazione udienza era stata effettuata all’Amministrazione direttamente e non presso l’Avvocatura domiciliataria *ex lege*. Pertanto, è stata disposta la rinnovazione della notifica nei confronti del solo Ministero della Difesa ed è stata fissata l’udienza pubblica del

23 aprile 2024 per la trattazione del giudizio.

Al contempo, per esigenze di economia processuale, è stato chiesto all'avv. Canzoneri di precisare le generalità del ricorrente. La difesa del ricorrente ha confermato, pertanto, la correttezza dei dati anagrafici contenuti nella procura alle liti. Nell'occasione, infine, è stata onerato l'INPS di depositare il fascicolo amministrativo, non ancora pervenuto.

V. Con memoria depositata il 10 gennaio 2024 si è costituito in giudizio il Ministero della Difesa che, richiamati i fatti di causa, ha osservato che il ricorrente, già sottufficiale in quiescenza nella posizione del congedo assoluto dal 21/05/1997, è cessato con un'anzianità complessiva di anni 34, mesi 06 e giorni 24. Alla data del 31/12/1995, inoltre, egli contava una anzianità contributiva di anni 32, mesi 10 e giorni 25 comprensiva delle maggiorazioni e, pertanto, gli è stato conferito il trattamento pensionistico con il sistema retributivo.

Il trattamento pensionistico del ricorrente sarebbe, pertanto, estraneo all'applicazione dell'art. 54, comma 1, ove disciplina l'aliquota spettante al personale con anzianità utile tra i 15 e i 20 anni di servizio. Sicché, considerato che lo stesso beneficia di un'aliquota del 73,25%, in buona sostanza, il ricorrente si starebbe lamentando di un trattamento pensionistico con il calcolo retributivo migliore di quello che adesso prospetta nel pendente ricorso.

Il Ministero della Difesa ha, quindi, concluso chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto, con vittoria di spese.

VI. All'udienza del 23 aprile 2024, l'avv. Canzoneri ha insistito nella richiesta di riliquidazione ai sensi del citato art. 54. L'avv. Norrito, aderendo alla prospettazione del Ministero della Difesa, ha evidenziato che la pensione è stata liquidata col sistema retributivo e, da tanto, conseguirebbe il rigetto del ricorso.

In assenza del Ministero della Difesa, il giudizio è stato posto in decisione.

Considerato in

D I R I T T O

Il ricorso verte sulla mancata applicazione dell'aliquota del 44% ex art. 54, co. 1 del DPR n. 1092/73 al trattamento previdenziale attualmente goduto dal ricorrente.

Il ricorso è infondato e, pertanto, va respinto.

Al riguardo, anche ai sensi dell'art. 17 dell'All. 2 al d.lgs. 174/2016, può farsi rinvio, per esigenze di sinteticità, alla recente giurisprudenza contabile in vicende analoghe (cfr., le sentenze di questa Sezione, n. 47/2023, n. 579/2022, n. 1050/2021, n. 790/2021, n. 526/2021 e n. 215/2021, nonché: C. conti, Sez. Giur. per la Regione Calabria, n. 108/2022).

Ai fini della decisione è, in particolare, dirimente osservare che dalla documentazione in atti, il ricorrente - alla data del 31.12.1995 - aveva maturato un'anzianità superiore ai 18 anni e che, per tale ragione, gli è stata attribuita la pensione col regime retributivo

Tanto premesso, dal provvedimento di liquidazione della pensione del ricorrente - peraltro prodotto dal solo Ministero della Difesa - emerge

che il trattamento pensionistico in argomento è stato per l'appunto liquidato con il sistema interamente retributivo.

Acclarato ciò, la questione controversa è l'applicazione alle quote ricadenti nella disciplina dell'art.54, co. 1, d.P.R. 1092/1973 dell'aliquota ivi prevista del 44% che secondo parte ricorrente non è stata applicata.

Il citato art. 54 comma 1 prevede che: "*La pensione spettante al militare che abbia maturato almeno quindici anni e non più di venti anni di servizio utile è pari al 44 per cento della base pensionabile, salvo quanto disposto nel penultimo comma del presente articolo.*"

Ebbene, come evidenziato dall'Amministrazione datoriale, il ricorrente gode di un'aliquota del 73,25% alla data del 31/12/1995 (per anni 33 di servizio) che risulta tale da ricomprendere non solo il 44% per i primi venti anni (art. 54 co. 1 T.U. 1092/1973), ma pure di assorbire l'ulteriore 1,80% annuo (art. 54 co. 2 T.U. 1092/1973) per i restanti 13 anni.

Risulta, quindi, che il Ministero della Difesa ha già dato applicazione al disposto di cui all'invocato art. 54 comma 1 D.P.R. 1092/1973 e, conseguentemente, la domanda di ricalcolo della pensione con applicazione di tale aliquota non è meritevole di accoglimento.

Neppure può invocarsi, infine, la giurisprudenza di cui alle sentenze delle SS.RR. della Corte dei conti n. 1/2021 e 12/2021 circa l'applicazione del coefficiente del 2,44% in ragione annua per la quota retributiva al 31.12.1995, atteso che tali pronunce riguardano la questione dell'applicazione dell'art. 54, d.P.R. n. 1092/1973, alle

diverse ipotesi di militari che alla data del 31 dicembre 1995 avevano, rispettivamente, una anzianità inferiore a 15 anni ovvero compresa tra 15 e 18 anni. Dette sentenze, dunque, non hanno affrontato la diversa questione, qui divisata, dei militari che sono assoggettati al sistema interamente retributivo (cfr. Sez. Sicilia, sent. n. 216/2021).

2. In ordine alle spese legali, rilevata la presenza in atti delle dichiarazioni attestanti il possesso delle condizioni reddituali richieste e ritenendo applicabile ai giudizi pensionistici innanzi a questa Corte quanto disposto dell'art. 152 disp att. c.p.c in forza del richiamo dell'art. 25 della All.2 al c.g.c., si dispone la compensazione delle spese.

P.Q.M.

La Corte dei conti - Sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana in composizione monocratica, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando:

- rigetta il ricorso;
- compensa le spese.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 23 aprile 2024.

Il Giudice

Salvatore Grasso

(f.to digitalmente)

Depositata in Segreteria nei modi di legge

Palermo, 29 aprile 2024

Pubblicata il 6 maggio 2024

Il Funzionario Responsabile

del Servizio Pensioni

Dott.ssa Mariolina Verro

(firmato digitalmente)